

# Indagini transfrontaliere

Working with the EPPO at decentralised level –  
Training materials for prosecutors and investigating judges



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



Aktiválja a Windows  
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



# Introduzione

---

- Disposizioni/principi
- Art. 5 par. 3 – applicazione del diritto nazionale
- Art. 28 – svolgimento dell'indagine
- Art. 31 – indagini transfrontaliere
- Art. 32 – esecuzione delle misure assegnate
- Art. 33 – arresto preventivo e consegna transnazionale

# Introduzione

---

- • Consideranda 72 – 76
- • Concetto unico ufficio ↔ Territorialità dello SM
- • Terminologia:
  - → PED incaricato
  - → PED incaricato di prestare assistenza

# Principi generali sul diritto applicabile

Art. 5 par. 3 regolamento EPPO:

- In via di principio, le indagini dell'EPPO sono disciplinate dal regolamento EPPO.
- Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal suddetto regolamento.
- Salvo disposizione contraria, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell'articolo 13 (1).
- Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal regolamento EPPO, prevale quest'ultimo.

# Diritto applicabile alle indagini

---

Art. 28 par. 1 e 2 del regolamento EPPO:

- Il PED conduce le indagini conformemente al regolamento EPPO e al diritto nazionale
- Il PED può adottare una misura dandone incarico alle autorità nazionali competenti.
- In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l'osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate.
- Misure urgenti: adottate dalle autorità nazionali competenti, in conformità con il diritto nazionale.

# Misure investigative

## Art. 30

- Il regolamento elenca sei categorie di misure (perquisizione, produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente, produzione di dati informatici archiviati, congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, intercettazione delle comunicazioni, tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici)
- Condizione generale a norma del regolamento: il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione
- Il diritto nazionale può prevedere ulteriori restrizioni

# Misure investigative

---

## Art. 30

- La produzione di dati informatici archiviati, l'intercettazione, e il tracciamento e rintracciamento di un oggetto possono essere soggetti a condizioni ulteriori, incluse limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile.
- Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'intercettazione di comunicazioni e del tracciamento e rintracciamento di un oggetto a reati gravi specifici (v. direttiva PIF)

# Indagini transfrontaliere

---

## Art. 31

- Il PED incaricato che decide sull'adozione della misura necessaria, assegna tale misura a uno o più PED nello Stato membro nel quale la misura deve essere eseguita.
- Informazione del PE incaricato della supervisione
- La giustificazione e l'adozione di tale misura sono governate dal diritto dello Stato membro del PED incaricato.



# Indagini transfrontaliere – autorizzazione giudiziaria

## Art. 31

- Il diritto nazionale dello SM del **PED incaricato** non richiede l'autorizzazione giudiziaria, ma il diritto dello SM del **PED incaricato di prestare assistenza** la richiede: il PED incaricato di prestare assistenza ottiene l'autorizzazione conformemente al suo diritto nazionale.
- In caso di rifiuto dell'autorizzazione: il PED incaricato ritira l'assegnazione
- Il diritto nazionale dello SM del **PED incaricato** richiede l'autorizzazione giudiziaria, ma il diritto dello SM del **PED incaricato di prestare assistenza** non la richiede: il PED incaricato ottiene l'autorizzazione e la trasmette al PED incaricato di prestare assistenza unitamente all'assegnazione

# Indagini transfrontaliere: problemi

---

## Art. 31 par. 5

- a) l'assegnazione è incompleta o contiene un errore manifesto e rilevante;
- b) la misura non può essere intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
- c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
- d) la misura assegnata non esiste o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro

# Indagini transfrontaliere: soluzione

## Art. 31 par. 5

- Informazione del proprio PE incaricato della supervisione e consultazione del PED incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale
- Se il problema non è risolto entro 7 giorni: la questione passa alla camera permanente
- La camera permanente decide, a norma del diritto nazionale applicabile e del regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal PED incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione al suddetto PED incaricato di prestare assistenza tramite il PE competente.

# Esecuzione delle misure assegnate

## Art. 32

- Sono eseguite conformemente al regolamento e al **diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza.**
- Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal PED incaricato, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza.

# Uso degli strumenti di mutua assistenza/cooperazione giudiziaria

---

- Nell'indagine transfrontaliera EPPO:
- NO richieste di mutua assistenza giudiziaria
- NO ordine europeo di indagine penale

# Consegne transfrontaliere

---

## Art. 33

- Il PED incaricato del caso può disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.
- Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (21).